

Avv. Giuseppe Versace

COPIA



Via Nicolo Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

**TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZIONE LAVORO**

MEMORIA DI COSTITUZIONE EX ART. 105 E 419 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA

Nel ricorso 414 c.p.c con istanza ex art. 151 c.p.c.

R.G. 843/2015 – dr.ssa Valeria Vaccari – Udienza 24 Novembre 2015 ore 11.30,
promosso da Arcangela Papalia +1, con gli avv.ti Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio
Ganci e Tiziana Sponga

CONTRO

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA
DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A
(C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in
40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.**

CONTRO

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA DEL
DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1 (C.F.:
80062970373), domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125
Bologna, Via Guido Reni n. 4.**

CONTRO

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, - UFFICIO VIII AMBITO
TERROTORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO
TEMPORE, con sede in 42124 Modena, Via Rainusso n. 70/100 (C.F.: 80009830367),
domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via
Guido Reni n. 4.**

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA – EEEE delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Modena per le classi concorsuali AAAA – EEEE valide per il triennio 2014-2017 – verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.

oooOOOooo

NEL SUDETTO PROCEDIMENTO INTERVENGONO.

I signori DE CICCIO Giuseppe, nato a Napoli, il 5.06.1961 e residente a Airola (BN), in via Forestieri n. 10 (C.F.: DCCGPP61H05F839C), de ROBERTO Andrea, nato a Maddaloni (CE), il 02.03.1968 ed ivi residente in Piazza De Sivo n. 15 (C.F.: DRBNDR68C02791U), RAO Antonella, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l'8.04.1982 e residente a Vignola (MO), Via Per Sassuolo n. 3275 (C.F.: RAONNL82D48A638V), DI BLASIO Graziella, nata a Potenza (PZ), il 5.12.1975 e residente a Castelfranco Emilia (MO), Via Germania n. 8 (C.F.:

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

DBLGZL75T45G942L), **FILOSO Alessandra**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 7.08.1983 e residente a Zocca (MO), Via Dante Alighieri n. 120/F (C.F.: FLSLSN83M47I234C), **RIZZUTO Onofrio**, nato a Trapani (TP), il 22.02.1968 e residente a Carpi (MO), in Via Ciro Menotti n. 17 (C.F.: RZZNFR68B22L331U), **PAPALEO Annamaria**, nata a Policoro il 18.04.1979 e residente in C.da Piano Delle Vigne - Nova Siri Scalo (MT) (C.F.: PPLNMR79D58G786R), **BUCELLO Salvatore**, nato a Carlentini (SR), il 9.9.1970 ed ivi residente alla Via XXIV Maggio 46 (C.F.: BCLSVT70P09B787H), **SCORZA Achiropita**, nata a Rossano (CS), l'11.03.1974 e residente a San Demetrio Carone (CS), Via Calvario n. 10 (C.F.: SCRCRP74C51H579W), tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Il sottoscritto **Avvocato Giuseppe Versace** dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it

INTERVENIENTI

oooOOOooo

I ricorrenti, nella qualità di insegnanti in possesso dei seguenti titoli:

DE CICCIO Giuseppe, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Pizzi" di Capua (CE) nell'a.s. 1978/1979, **Maturità Classica**, conseguita presso il Liceo Ginnasio "G. Bruno" di Maddaloni (CE) e **Laurea in Giurisprudenza**, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, in data 19.03.1991. **de ROBERTO Andrea**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Legalmente Riconosciuto "M. Montessori" a Marcianise (CE), nell'a.s. 1985/1986, **Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 17.09.2004** e **Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 18.09.2004**. **RAO Antonella**, Diploma Istituto Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale di Castoreale (ME) nell'a.s. 1999/2000, ed il **Corso Integrativo per i Diplomi dell'Istituto Magistrale**, conseguito presso l'Istituto Superiore Luigi Valli, Barcellona Pozzo di Gotto (ME). **Laurea triennale in Tecnologie dell'Istruzione e della Ricerca e della Comunicazione Classe 14**, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina, in data 07/07/2005. **DI BLASIO Graziella**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale "E. Gianturco" Potenza, nell'a.s. 1993/1994 e **Laurea in Educatore di Nido e Comunità Infantile**, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno 2011/2012. **FILOSO Alessandra**, Diploma con Indirizzo Socio Psico - Pedagogico, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale, **Sezione di Scuola Magistrale "G. Galilei"** a Mondragone (CE), nell'anno 2000/2001. **RIZZUTO Onofrio**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale, "Dante Alighieri" di Partanna (TP), anno 1986/1987.

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

PAPALEO Annamaria, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale "Virgo Fedelis" a Trebisacce (CS), anno 1996/1997, Laurea in Scienze Dell'Educazione indirizzo Educatori Professionali, conseguita presso l'Università di Bari in data 07.07.2005. **BUCELLO Salvatore**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale legalmente riconosciuto a Lentini (SR), anno 1988/1999. **SCORZA Achiropita**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale S. Pio X a Rossano (CS), nell'anno 1991/1992. Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso l'Università Della Calabria (UNICAL), anno 2006/2007. Diploma di Educatore di Sostegno per l'Integrazione Scolastica indirizzo Giuridico, conseguito presso l'Università degli studi di Teramo, in data 15.06.2013.

INTERVENGONO nel processo indicato in epigrafe per chiede l'accertamento del proprio diritto in all'inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, con conseguente condanna delle amministrazioni intimante all'adozione di tutti gli atti necessari ad all'adozione di tutti gli atti necessari ad assicurare tale inserimento.

oooOOOooo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso ritualmente depositato le docenti **PAPALIA ARCANGELA** (C.F.: **PPLRNG64D53L063Y**) e **TUFANO OLGA** (C.F.: **TFNLGO66E50H798L**), hanno chiesto quanto segue:

*Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti **CONCLUSIONI, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE***

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Modena per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9, rubricato **"Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB** [...] secondo le seguenti modalità [...] a) **registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;**

- all'art. 10, rubricato **"Regolarizzazioni e esclusioni"**, al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] **è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].**

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valide per gli anni scolastici 2014/2017,

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

relative al personale docente, **nella parte d'interesse**, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

oooOOOooo

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare alle Amministrazioni convenute**, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, **in forma cartacea**;

- **ordinare alle Amministrazioni convenute**, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

oooOOOooo

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, **condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.**

oooOOOooo

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

oooOOOooo

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR** in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

oooOOOooo

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

oooOOOooo

Il Giudice ha disposto la notifica ex art. 151 c.p.c. verso tutti i docenti presenti in graduatorie ad esaurimento delle Province d'Italia, relativamente alla classi di concorsuali AAAA-EEEE, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione sul sito del INTERNET del M.I.U.R.

L'UDIENZA DI MERITO È STATA FISSATA PER GIORNO 24.11.2015 ORE 11.30

oooOOOooo

I docenti DE CICCIO Giuseppe, de ROBERTO Andrea, RAO Antonella, DI BLASIO Graziella, FILOSO Alessandra, RIZZUTO Onofrio, PAPALEO Annamaria, BUCELLO Salvatore e SCORZA Achiropita, hanno appreso della pendenza del giudizio di merito attraverso la lettura del ricorso pubblicato sul sito Istituzionale del M.I.U.R., ed intervengono nel giudizio in quanto si trovano nella medesima condizione delle parti ricorrenti, come si vedrà di seguito e, dunque, hanno titolo per invocare la medesima tutela richiesta dalle ricorrenti principali nei confronti delle Amministrazioni convenute.

oooOOOooo

IN FATTO

I Docenti risultano in possesso dei seguenti titoli:

DE CICCIO Giuseppe, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Pizzi" di Capua (CE) nell'anno scolastico 1978/1979, Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Ginnasio "G. Bruno" di Maddaloni (CE) e Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, in data 19.03.1991. de ROBERTO Andrea, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Legalmente Riconosciuto "M. Montessori" a Marcianise (CE), nell'anno scolastico 1985/1986, Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 17.09.2004 e Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 18.09.2004. RAO Antonella, Diploma Istituto Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale di Castoreale (ME) nell'anno scolastico 1999/2000, ed il Corso Integrativo per i Diplomati dell'Istituto Magistrale, conseguito presso l'Istituto Superiore Luigi Valli, Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Laurea triennale in Tecnologie dell'Istruzione e della Ricerca e della Comunicazione Classe 14, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina, in data 07/07/2005. DI BLASIO Graziella, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale "E. Gianturco" Potenza, nell'anno 1993/1994 e Laurea in Educatore di

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Nido e Comunità Infantile, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno 2011/2012. FILOSO Alessandra, Diploma con Indirizzo Socio Psico – Pedagogico, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale, Sezione di Scuola Magistrale "G. Galilei" a Mondragone (CE), nell'anno 2000/2001. RIZZUTO Onofrio, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale, "Dante Alighieri" di Partanna (TP), anno 1986/1987. PAPALEO Annamaria, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale "Virgo Fedelis" a Trebisacce (CS), anno 1996/1997, Laurea in Scienze Dell'Educazione indirizzo Educatori Professionali, conseguita presso l'Università di Bari in data 07.07.2005. BUCELLO Salvatore, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale legalmente riconosciuto a Lentini (SR), anno 1988/1999. SCORZA Achiropita, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale S. Pio X a Rossano (CS), nell'anno 1991/1992. Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso l'Università Della Calabria (UNICAL), anno 2006/2007. Diploma di Educatore di Sostegno per l'Integrazione Scolastica indirizzo Giuridico, conseguito presso l'Università degli studi di Teramo, in data 15.06.2013.

oooOOOooo

I ricorrenti sono inseriti nelle Graduatorie di Circolo di Istituto di SECONDA FASCIA, con le seguenti classi di concorso: scuola primaria classe di concorso (EEEE) e scuola d'Infanzia classe di concorso (AAAA).

Per il presente anno scolastico 2015/2016, il docente Giuseppe De Cicco presta servizio presso la Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano (MO), fino al 30.06.2015; de Roberto Andrea presta servizio presso la Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano (MO), supplenza breve e saltuaria; Rao Antonella presta servizio presso l'I.C. di Marano (MO), fino all'avente diritto; Graziella Di Blasio presta servizio presso l'I.C. di San Felice sul Panaro (MO), fino all'avente diritto; Alessandra Filoso presta servizio presso l'I.C. di Zocca (MO), fino all'avente diritto; Onofrio Rizzuto presta servizio presso l'I.C. di Concordia sulla Secchia (MO), fino al 30 giugno 2016; Papaleo Annamaria, presta servizio presso l'I.C. di Castelfranco Emilia (MO), fino all'avente diritto; Bucello Salvatore presta servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C. di Prignano Sulla Secchia (MO), fino all'avente diritto e Achiropita Scorza presta servizio presso l'I.C. di Zocca (MO), su sostituzione (maternità).

TUTTI I RICORRENTI HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA MAGISTRALE ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002;

Alla luce di quanto sopra i ricorrenti con diffida chiedevano, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, il riconoscimento del diritto ad essere inseriti nella graduatoria provinciale ad

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

esaurimento per la classe di concorso AAAA (infanzia) ed EEEE (primaria) per la provincia di Modena, nella posizione e con i punti spettanti.

Tale diffida conseguiva alla presentazione della domanda di inserimento a pieno titolo, con riserva per il triennio 2014/2017 inoltrata da ciascuno dei ricorrenti.

Gli odierni ricorrenti se inseriti in detta Graduatoria ad Esaurimento avrebbero il seguente punteggio, maturato al termine del contratto di servizio al **10.06.2015**:

SCHEMA PUNTEGGIO CLASSE DI CONCORSO AAAA e EEEE

<u>COGNOME E NOME</u>	AAAA	EEEE
DE CICCO GIUSEPPE	PUNTI 70	PUNTI 119
DE ROBERTO ANDREA	PUNTI 41	PUNTI 59
RAO ANTONELLA	PUNTI 66	PUNTI 87
DI BLASIO GRAZIELLA	PUNTI 43	PUNTI 60
FILOSO ALESSANDRA	PUNTI 84	PUNTI 137
RIZZUTO ONOFRIO	PUNTI 63	PUNTI 109
PAPALEO ANNAMARIA	PUNTI 33	PUNTI 45
BUCELLO SALVATORE	PUNTI 60	PUNTI 64
SCORZA ACHIROPITA	PUNTI 54	PUNTI 78

IL DECRETO MINISTERIALE N. 253/2014 E L'APRIORISTICA ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D. M. n. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Più precisamente, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 235/2014, all'art. 9, c. 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", [...] la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di **riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica**, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso Decreto Ministeriale n. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca (M.I.U.R.).

Il programma informatico concepito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca (M.I.U.R.) sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva - e impedisce attualmente - alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Per meglio chiarire i profili della vicenda per cui è causa, occorre ricordare che il **ricorrente non è stato mai messo nelle condizioni di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE), in quanto il MIUR, nei vari decreti ministeriali per l'aggiornamento di tali graduatorie, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento.**

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto, in sede contenziosa, quale titolo abilitante in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013.

Secondo tale parere, infatti, "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297".

Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, Il MIUR - in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie previsto con il D.M. 235 del primo aprile 2014 per il triennio 2014-2017 - avrebbe, quindi, dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita in tutti questi anni dalla ricorrente, concedendo alla stessa la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate appunto agli abilitati.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, **tuttavia, non ha concesso** ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Proprio per questi motivi, dunque, **gli Uffici Scolastici resistenti non hanno accolto la domanda di inserimento in graduatoria**, presentata dai ricorrenti dal 10 Aprile al 17 Maggio del 2014.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con la sentenza n. 1973 del 16/04/2015, ha ribadito il **valore abilitante del diploma magistrale** conseguito entro l'anno 2001/2002 e, per l'effetto, **ha annullato decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui tale atto regolamentare precludeva ai medesimi diplomati vecchio ordinamento l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.**

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie), come diremo più approfonditamente in seguito, ha comportato la **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.**

L'esclusione dei ricorrenti dalle suddette graduatorie, dunque, è illegittima per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al **GIUDICE ORDINARIO**, in **FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**.

Esiste, infatti, un **consolidato orientamento della Cassazione** secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di **"diritto soggettivo"** poiché concerne una **"pretesa"** (all'inserimento in graduatoria) i cui **"fatti costitutivi"** corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (V. Cassazione Civile n. 6752 del 2 aprile 2015 che richiama precedenti Cassazione Sezioni Unite n. 16756/14 e Cassazione Sezioni Unite n. 3032/11).

Il suddetto approdo giurisprudenziale non è stato in nessun modo intaccato dall'ordinanza della Cassazione n. 27991 del 24.9.2013, più volte citata da controparte in modo non pertinente.

Tale ordinanza, infatti, ben lungi dal sancire la giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*, ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Nella suddetta ordinanza, infatti, la Cassazione precisa che **"le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario (...)** Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola ... la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, **avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione."**

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, dunque, è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo solamente in quanto **"i docenti A.C.S., B.M. e S. D., precari inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto del MIUR, hanno impugnato innanzi al TAR per il Lazio (solo) il D.M. n. 44 del 2011 concernente l'"aggiornamento" delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ... sosten(endo) che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché la controversia riguarda non già le graduatorie ma i criteri, che asseriscono essere illegittimi e arbitrari, adottati dal cit. D.M. per individuare gli aventi diritti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento"**. Detto in altri termini nel contenzioso azionato davanti al Tar Lazio i ricorrenti - diversamente dalla fattispecie in esame - **non hanno impugnato le graduatorie ad esaurimento o richiesto l'inserimento nelle stesse, bensì unicamente il DM. 44/2011 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/2013.**

Nella pronuncia **n. 27991/2013 della Cassazione**, infatti, si ricorda che la giurisdizione si deve attribuire al giudice amministrativo nella "[...] diversa ... fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la **regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento** quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 ... In tal caso è contestata dai ricorrenti la legittimità della

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria."

Il giudice amministrativo, nell'applicare l'ordinanza 27991/2013 della Cassazione ha quindi declinato la giurisdizione ogniqualvolta sia stata impugnata - unitamente al DM. - anche la graduatoria applicativa dello stesso posto che "La Suprema Corte ha infatti chiarito che quando "è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perchè siano inseriti anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto)," (Cassazione SSUU 16 dicembre 2013, n. 27991) la giurisdizione è del giudice amministrativo. Non così quando oggetto del giudizio sia "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria," che va sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria." ¹

Con il ricorso oggi in discussione, invero, le ricorrenti **rivendicano il diritto all'inserimento in graduatoria** onde ottenere il conferimento di posti che si rendano disponibili in favore di docenti in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge; e ciò **previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 253/2014** di cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 aveva già accertato la illegittimità. ²

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta **alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione** secondo il quale "in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle **controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria** ai sensi del d.lgs. n. 297/94, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono

¹ Così ex pluribus Tar Lazio, III bis., n. 6445/2015 del 26 febbraio 2015, che osserva come "gli articoli 4 e 5 della L.A.C., che sanciscono il detto potere di disapplicazione del giudice ordinario, non pongono alcuna preclusione in relazione alla natura dell'atto amministrativo da disapplicare di tal che esso comunque non sfugge allo scrutinio incidentale del giudice ordinario: art. 4. "i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio" art. 5. "In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi." E d'altra parte una differente interpretazione delle norme in tema di giurisdizione per i docenti ed il personale ATA, quando dinanzi al giudice amministrativo siano impugnate le graduatorie ad esaurimento finisce per contrastare macroscopicamente con il riparto di giurisdizione stabilito dal d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 che affida appunto al giudice ordinario gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, come sono oramai pacificamente definite le graduatorie ad esaurimento dal Supremo Organo della giurisdizione. Nel caso in esame, pertanto, laddove permane la giurisdizione del giudice amministrativo avverso l'atto generale proposto, sulla domanda trattata avverso le GAE defrattive nella parte in cui non inseriscono le ricorrenti in possesso dell'abilitazione conseguita mediante i PAS va declinata la giurisdizione del giudicante a favore di quella del giudice ordinario".

² La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie), come diremo più approfonditamente in seguito, ha comportato la definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

configurabili diritti soggettivi, avendo **la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali** - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'**inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.**"

Tale orientamento è stato recepito dalla **giurisprudenza di merito** la quale - sempre con specifico riferimento al contenzioso in esame - ha precisato che "**da un lato, le controversie promosse per l'accertamento del diritto all'utile collocamento nella graduatoria rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in questione una procedura concorsuale, bensì l'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posto che si rendano disponibili e dunque atti ricompresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del d. Lvo n. 165/2001, art. 5 (Cass. SU. n. 2799/2013), dall'altro lato il DM. 235/2014, del quale viene chiesta la disapplicazione in via incidentale, è stato annullato dal Consiglio di Stato, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 l'iscrizione nelle GAE (sentenza n. 1973/2015)**"³

Invero "più volte la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. SS.UU. n. 27991/2013)."⁴

Anche la **giurisprudenza del Consiglio di Stato** è ormai pacifica nel ritenere che "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali".⁵

³ Tribunale di Como del 16.5.2015.

⁴ Tribunale di Pordenone ordinanza dell'11.6.2015. V. in senso conforme Tribunale di Livorno del 25.6.2015, che riconosce la giurisdizione ordinaria "atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014)".

⁵ Consiglio di Stato sez. VI 24/11/2014, n. 5795 in Foro Amministrativo, 2014, 11, 2813.

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Come rimarcato dal **Consiglio di Stato** "l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha confermato in parte qua quanto in precedenza affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze 10 novembre 2010, n. 22805, 16 giugno 2010, n. 14496 e 3 aprile 2010, 10510 a proposito della devoluzione al g.o. delle controversie relative non soltanto all'aggiornamento delle graduatorie concorsuali ma **anche di quelle in cui (come nel caso di specie) si tratti dell'inserimento per la prima volta nell'ambito delle graduatorie stesse di soggetti che sono in possesso di determinati requisiti**, per il cui apprezzamento non residua in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità. 5.- Nella procedura concorsuale de qua, funzionale all'inserimento dei candidati nelle graduatorie di cui all'OM 4 agosto 1996 n. 455 ... ricorrono in definitiva i (tre) presupposti sistematici i quali hanno indotto il Giudice della nomofilachia amministrativa a ritenere la giurisdizione del Giudice ordinario in tale materia (ci si riferisce, in particolare, alla consistenza della posizione giuridica protetta, alla natura dell'attività esercitata dall'amministrazione ed all'inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio. Ed infatti: a) quanto al primo aspetto, la posizione giuridica soggettiva dell'aspirante all'iscrizione nell'ambito di una graduatoria quale quella di cui all'OM n. 455 del 1996 assume la consistenza di diritto soggettivo (al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto); b) quanto al secondo aspetto, l'attività esercitata dall'amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, la quale resta basata su parametri rigidamente predeterminati; c) quanto al terzo aspetto, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, risultando applicabili le considerazioni già svolte dall'Adunanza plenaria nella più volte richiamata pronuncia, la quale ha sottolineato l'assenza di una procedura squisitamente valutativa (e non meramente accertativa) e l'assenza di un atto di approvazione. La sussistenza della giurisdizione del g.o. nella materia di che trattasi non è riferibile a un presunto 'diritto soggettivo all'assunzione' dell'interessato, quanto – piuttosto – nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole di fatto automatiche e predeterminate. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui divise potrebbe giungersi in relazione al fatto che l'attività di inserimento nell'ambito delle graduatorie per cui è causa è posta in essere da amministrazioni pubbliche. Sotto tale aspetto, è appena il caso di osservare che nel vigente sistema costituzionale, il criterio di riparto di giurisdizione è basato sulla consistenza oggettiva della posizione giuridica soggettiva oggetto di tutela (art. 103, Cost. – criterio c.d. della causa petendi -) e non sulla configurazione soggettiva del soggetto la cui attività incide sulla posizione giuridica oggetto di tutela."⁶

⁶ Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2625, che ricorda inoltre come "nell'ambito delle graduatorie permanenti (in seguito: graduatorie a esaurimento) la materiale predisposizione della graduatoria avveniva sulla scorta della previa, periodica emanazione di appositi decreti ministeriali, senza che ciò valesse di per sé a conferire valenza concorsuale a

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

In sintesi *"La giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di gestione delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti si estende non solo allo scorrimento ma anche all'inserimento per la prima volta nell'ambito delle stesse; invero, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nella materia de qua, è riferibile all'accertamento di un diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole predeterminate, atteso che l'attività dell'Amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità, in ordine alla valutazione dei titoli, e che non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso proprio stante anche l'assenza di un atto di approvazione della graduatoria."*⁷

Lo stesso **Tar Lazio, sez. III**, con **sentenza del 2 luglio 2015, n. 8838**, ha inoltre recentemente confermato la propria carenza di giurisdizione proprio in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali in quanto *"sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto"* (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11)."

Negli stessi termini è possibile richiamare le **sentenze del TAR Lazio, sezione III bis, n. 4037/2015 del 29 gennaio 2015 n. 4464/2015 del 23 marzo 2015, n. 3418/2015 del 2 marzo 2015, n. 6118/2015 del 28 aprile 2015 n. 5164/2015 dell'8.04.2015, n. 6451/2015 del 5 maggio 2015; n. 7630/2015 e n. 7631/2015 del 28 maggio 2015, n. 8542/2015 del 19 giugno 2015, n. 8757/2015 del 30 giugno 2015, n. 8786/2015 del 01 luglio 2015, n. 8848/2015, n. 8846/2015, n. 08844/2015, n. 08839/2015, n. 8838/2015 e n. 8836/2015 del 2 luglio 2015**, che hanno ribadito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo proprio in ordine alla impugnativa delle graduatorie ad esaurimento emanate in forza del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 senza l'inserimento dei diplomati magistrali.

procedura che ne erano sostanzialmente prive. Quanto al fatto che nel caso in esame vi fosse un organo tecnico deputato all'attribuzione dei punteggi sui titoli dei candidati, tale circostanza non risulta sufficiente a superare le conclusioni già tracciate dalla giurisprudenza richiamata. Al riguardo di osserva che i criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli dei candidati fossero predeterminati in base ad apposite 'griglie' di valutazione riferibili a ciascun tipo di titolo valutabile, in tal modo lasciando alle Commissioni un ruolo meramente attuativo, privo di effettivi margini di discrezionalità valutativa."

⁷ Consiglio di Stato sez. II 03/03/2014, n. 78, in *Foro Amministrativo* 2014, 3, 835, e in termini Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11, nonché, più recentemente, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n.03526/2012, pronunziate proprio con riferimento al D.M.235/2015.

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Per ragioni di completezza si ricorda come lo stesso **D.M. n. 325/2014** sancisce espressamente all'art. 11, che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro"*.

SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON CONSENTIVANO ALLA RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA. IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI.

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda formulata dalla ricorrente, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.⁸

⁸ L'art. 1 del D.L. n. 97 del 7.4.2004, convertito con modificazione in legge 4 giugno 2004 n. 143, in particolare, ha previsto "A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 2997 e successive modificazioni (...) sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione (cd. III fascia) (...) in base alla Tabella allegata al presente decreto. (...) La Tabella allegata di cui sopra è stata per l'appunto denominata: "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296)". Al punto A), a sua volta denominato TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA viene previsto - lettera A.1) - il riconoscimento di ben 12 punti per i seguenti titoli abilitanti che danno accesso alla graduatoria:

- il superamento di un concorso per titoli ed esami;
- il superamento di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità;
- il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
- l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente.

È dunque evidente che il titolo abilitante all'insegnamento "comunque posseduto" è titolo valido per poter essere inserito nelle graduatorie per cui è causa.

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

I diplomati magistrali, però, a causa a causa del disconoscimento – fino al mese di marzo del 2014 – del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.

LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO E IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER TUTTI I DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, (...).**

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di **“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”**, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

L'art. 1, comma 605, della Legge n. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di dare una adeguata soluzione al fenomeno del precariato, **ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento**, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **“DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.

La normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie.

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di NUOVI ABILITATI nella terza fascia della Graduatoria. I RICORRENTI NON SONO "NUOVI ABILITATI", IN QUANTO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE E' AVVENUTO PER TUTTI ENTRO L'A.S. 2001/2002.

Nella fattispecie di cui è causa, gli odierni ricorrenti hanno presentato la domanda, ma in maniera cartacea, immediatamente dopo aver avuto conoscenza del D.P.R. del 25 marzo 2014. Infatti nel D.M. n. 235/2014, si legge all'art. 10, rubricato "Regolamentazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, che "E' MOTIVO DI ESCLUSIONE LA DOMANDA PRESENTATA IN MODALITA' DIFFORME DA QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9, COMMI 2 E 3". Ciò che si rileva è la mancata possibilità di poter presentare la domanda sulla piattaforma telematica "Istanze online" e quindi poter partecipare al piano assunzioni.

Tale certezza appare suffragata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, nella quale viene valorizzata la circostanza che i diplomati magistrali "... al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, FOSSERO GIA' IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati quanto tali".

Non può nemmeno parlarsi di PRESCRIZIONE DEL DIRITTO in quanto in base all'art. 2935 codice civile, la PRESCRIZIONE comincia a DECORRERE dal GIORNO in cui il DIRITTO può essere FATTO VALERE. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere SOLO alla fine del 2013 con il RICONOSCIMENTO da parte del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014.

I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto, circostanze che sono state condivise dalla recentissima ordinanza di accoglimento totale del 2 novembre 2015 del Tribunale di Pordenone - sez. Lavoro nella causa N.R.G. 2015/583.⁹

IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 COME TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.¹⁰

⁹ Tribunale di Pordenone - sez. lavoro, con l'Ordinanza di accoglimento totale del 2 novembre 2015, nella causa N. R.G. 2015/583.

¹⁰ Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (ora Scuola dell'Infanzia)". Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] **continuano ad applicarsi** limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il **precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]**".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare**".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è **attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale**".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola

insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali". L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici". L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

oooOOOooo

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è **riconosciuto valore abilitante all'insegnamento**;

- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3813 DELL' 11 SETTEMBRE 2013 E IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. n. 3813 dell'11.09.2013, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015 E IL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE POSSEDUTA DAL RICORRENTE COME TITOLO IDONEO PER L'INGRESSO NELLE GRADUATORIE PER CUI È CAUSA.

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai **fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del **Consiglio di Stato n. 1973/2015**.

Con tale sentenza il **Consiglio di Stato** ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

L'unica ragione per la quale ad oggi la ricorrente è inclusa nelle graduatorie ad esaurimento risiede **esclusivamente** nell'illegittimo comportamento del M.I.U.R. che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, **non ha mai concesso** l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLE PRONUNCIE DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 235/2014 - SENTENZA N. 1973/2015 DEL 16 APRILE 2015 E SENTENZA N. 3628/2015 DEL 21 LUGLIO 2015 -

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

SUL POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI.

Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1973 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015, definendo un giudizio in cui era stato impugnato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE un atto regolamentare, ha definitivamente annullato il Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Tale annullamento ha EFFICACIA ERGA OMNES in quanto - come chiarito dal T.A.R. - "*La decisione di annullamento dell'atto amministrativo ACQUISTA EFFICACIA ERGA OMNES nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e **strutturalmente unitario** a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, **con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti***". ¹¹

Diversamente opinando si creerebbe una evidentissima disparità di trattamento tra coloro che hanno adito l'A.G.A. ed i colleghi che, invece, non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della P.A. della normativa e dei principi generali regolanti il settore nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione delle reiterate e pacifiche pronunce del giudice amministrativo, aventi efficacia ERGA OMNES in quanto comportanti la parziale caducazione (annullamento) di atti amministrativi (decreti ministeriali) a portata generale.

L'efficacia ERGA OMNES delle sentenze del Consiglio di Stato di annullamento parziale del dm. n. 235/2004 risultano del resto autorevolmente avallata dalla univoca giurisprudenza del **CONSIGLIO DI STATO**, la quale ha rimarcato che "*la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - ACQUISTA EFFICACIA ERGA OMNES ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale **inscindibile**, ovvero a contenuto **normativo**, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e **strutturalmente unitario**, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri*" ¹²

¹¹ Così, ex multis, TAR Lazio (Sezione Terza Bis) 16/09/2014, n. 9727, successivamente ribadita da T.A.R. Palermo sez. II 06/03/2015, n. 631, ancora il T.A.R. Perugia sez. I 16/02/2015, n. 79.

¹² Consiglio di Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693; Consiglio di Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390; Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023; Consiglio di Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Consiglio di Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459, per cui "*La decisione giurisdizionale di*

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Del resto anche **Cassazione** ha chiarito che "Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle **pronunce di annullamento** di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari"¹³

E' quindi evidente che i **ricorrenti non potrebbero** in ogni caso **impugnare** davanti al **TAR** il **Decreto Ministeriale n. 235/2014**; e ciò perché **non è concepibile la richiesta di annullamento di un provvedimento già annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato.**

Si rileva, infine, che, anche se (erroneamente) non si considerasse **L'EFFICACIA ERGA OMNES** della declaratoria di nullità scaturita dalle Sentenze del **Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015**, il Giudice adito dovrebbe comunque procedere alla **disapplicazione incidenter tantum del Decreto Ministeriale n. 235 del 2014**, secondo quanto previsto dagli **articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso Amministrativo.**

Alla medesima conclusione si perviene anche alla stregua **dell'art. 63 del d. l.vo n. 165/2001** il quale sancisce espressamente che "1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li **disapplica, se illegittimi.** L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro."

A questo riguardo le **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** hanno anche recentemente ricordato che "la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2000, art. 63, comma 1, non esiste un doppio binario di tutela giurisdizionale per il dipendente che afferma di essere titolare di una pretesa nell'ambito del rapporto di lavoro, sulla quale in ipotesi incida in maniera

annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri".

¹³ Così ex multis Cassazione 13/03/1998, n. 2734, e in senso conforme Cass. 4 giugno 1987 n. 4884, successivamente ribadita da Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, e Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920, per cui "il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)".

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

mediata un atto amministrativo, ma unicamente la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare tale atto amministrativo, ove illegittimo (cfr., ex plurimis, Cassazione SS.UU. nn. 26799/08; 18248/11). Tant'è che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, devono ritenersi attratte nella competenza del giudice ordinario anche tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento, nella sostanza siano dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche solo con riguardo all'acquisizione di una chance o alla modifica di prerogative inerenti allo status del lavoratore, ovvero al conferimento o revoca di incarichi dirigenziali; in altri termini, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, qualora si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita soltanto l'instaurazione del giudizio ordinario, nell'ambito del quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 (cfr., ex plurimis, Cass., SU, nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004, 6635/2005; 21592/2005; 26799/2008)."¹⁴

Nel caso di specie, infatti, il *petitum* sostanziale della domanda svolta dalla docente è chiaramente individuabile nella richiesta di riconoscimento, nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, del **diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal DDL sulla Buona Scuola**; si controverte, cioè, di una posizione di diritto soggettivo perfetto che trae origine dal conseguimento di un diploma avente valore abilitante, rispetto al quale viene domandata la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, ivi compresa la norma regolamentare del Ministero già annullata dal Consiglio di Stato.

SULLA CAUSA PETENDI

La difesa dei ricorrenti, ritiene opportuno ribadire come la domanda di accertamento della spettanza del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento è stata proposta da parte ricorrente su **due ordini di considerazioni**: da un lato sull'efficacia **"erga omnes"** delle già intervenuta **decisione di annullamento**, vale a dire sugli effetti delle **Sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 3628/2015 del 21 luglio 2015** anche nei confronti dei non proponenti ricorsi.

In secondo luogo in considerazione della **necessaria disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 325/2014**, avendo definitivamente chiarito il Consiglio di Stato che dalla natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 consegue che **"[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno**

¹⁴ Cassazione civile sez. un. 07/07/2014, n. 15427

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati". I ricorrenti hanno pertanto invocato le citate decisioni del Consiglio di Stato avente ad oggetto l'ANNULLAMENTO del Decreto Ministeriale n. 235/2014, per evidenziare come le graduatorie per le annualità 2014/2017 sono palesemente illegittime nella parte in cui non inseriscono in III fascia anche i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale sotto il precedente ordinamento.

Come evidenziato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alle Sentenze nn. 33878/2010; 33881/2010 e 33992/2010 del Tar del Lazio Sez. III bis di annullamento del Decreto Ministeriale n. 42/2009, ma con considerazioni facilmente estensibili alla fattispecie in esame, "La decisione di annullamento dell'atto amministrativo - che secondo un principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa - acquista invece EFFICACIA ERGA OMNES nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile ... nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti (cfr. in termini TAR Sicilia - Palermo - Sez. III - 20/12/2011 n. 2407)." ¹⁵

La giurisprudenza di merito che si è occupata del problema ha pertanto chiarito che "Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese di quei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di un titolo abilitante. ¹⁶

¹⁵ TAR Lazio Sezione Terza Bis 16 settembre 2014, n. 9727.

¹⁶ Tribunale di Pordenone Ordinanza dell'11.6.2015, che sottolinea inoltre come "la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria ad esaurimento. ". V. in senso conforme le Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Pordenone, del 14 luglio 2015 n. 10152/2015; del 20 luglio 2015 n. 1016/2015; V. in senso conforme con le Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Frosinone, del 17 giugno 2015 n. 6094/2015; del 15 luglio 2015 n. 7159; ancora in senso conforme l'Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Avezzano, del 9 giugno 2015; ancora l'Ordinanza di accoglimento parziale del Tribunale di L'Aquila, del 7 luglio 2015; V. in senso conforme il Tribunale di Livorno del 25 giugno 2015, che riconosce la giurisdizione ordinaria "atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014)".

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Ancora in data 30 luglio 2015, il Consiglio di Sato, attraverso i decreti monocratici n. 3421, 3423, 3424 e 3426, accoglie l'istanza presentata da numerosi docenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, e per effetto dispone l'inserimento degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione a ruolo.

Da ultimo anche la sentenza n. 3788/2015 datata 3 agosto 2015, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2228/2015, afferma che l'appello è fondato e va accolto e gli aspiranti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per le classi di concorso Scuola primaria e/o Scuola dell'infanzia, e per l'effetto annullava il Decreto Ministeriale n. 232/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Lo scrivente ritiene indispensabile che l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento avvenga in tempi brevi, in quanto è già iniziato, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia UE, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.).

La legge approvata recante norme per la "**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)**", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia a decorrere dal mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

- ✓ **gli iscritti a pieno titolo (cioè, non con riserva) nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del M.I.U.R. n. 82 del 24 settembre 2012;**
- ✓ **e gli iscritti a pieno titolo (cioè, non con riserva), alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.**

I commi 98 -101 del suddetto DDL definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo **tre successive fasi**. Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994, di competenza degli Uffici scolastici regionali. Con riguardo alle **fasi successive**, e dunque con riferimento a coloro che non risultano destinatari di proposta di assunzione nella prima fase, è

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

necessario: 1) **presentare apposita domanda di assunzione** (co. 97); 2) **esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale**, nonché, se si è in possesso di relativa specializzazione, tra posti di sostegno e posti comuni.

In poche parole ciò significa che **i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.**

Ciò implica che **un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.**

Tale **chance** di assunzioni sarà concessa soltanto ai docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

Risulta quindi evidente anche la sussistenza e la necessità come stabilito dal Tribunale di Pordenone, nonché da altri Tribunali d'Italia "Il Disegno di Legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i ricorrenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GaE della provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della Scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.09.2015 perderanno efficacia."¹⁷

Alla luce quindi dell'imminente immissione a ruolo di oltre 100 mila docenti precari che coinvolgerà il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento, si chiede sin d'ora che il Giudice Voglia accogliere, la domanda della ricorrente. Infatti subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, tutti presenti nella fattispecie in esame, quali la dimostrazione da parte della ricorrente del *periculum in mora* (Trib, Catania, ord. 5 gennaio 2004, in Arch.

¹⁷ Tribunale di Pordenone Ordinanza dell'11.6.2015, che sottolinea inoltre come " la L. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento. ". V. in senso conforme le Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Pordenone, del 14 luglio 2015 n. 1015/2015; del 20 luglio 2015 n. 1016/2015; V. in senso conforme con le Ordinanze di accoglimento totale del Tribunale di Frosinone, del 17 giugno 2015 n. 6094/2015; del 15 luglio 2015 n. 7159; ancora in senso conforme l'Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Avezzano, del 9 giugno 2015; ancora l'Ordinanza di accoglimento parziale del Tribunale di l'Aquila, del 7 luglio 2015; V. in senso conforme il Tribunale di Livorno del 25 giugno 2015, che riconosce la giurisdizione ordinaria "atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014)".

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Civ., 2004, 339), del *fumus boni iuris* (Trib. Milano, ord. 9 febbraio 2005, in *Guida al dir.*, 2005, fasc. 36, 81), della irreparabilità, gravità ed imminenza del danno (Trib. Napoli, ord. 24 aprile 2000, in *Giur. nap.*, 2000, 324), della atipicità e della sussidiarietà del tipo di tutela richiesta, della mancanza, cioè di un rimedio *ad hoc* tra quelli previsti nelle varie sezioni del capo III (Trib. Civitavecchia, 25 maggio 2009; Trib. Monza-Desio, 22 settembre 2004, in *Giur. Mer.*, 2005, I, 575; Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 16 marzo 2004, *ivi*, 2004, 2490; Trib. Avezzano, ord. 18 giugno 2004, *ivi*, 2004, 1685).

Con la recentissima **Sentenza del Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro – il Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci, in data 11.06.2015**, nel procedimento n. 310/2015 R.G.L. si è espresso **sul periculum in mora**, “richiamando il DDL sulla Buona Scuola, confermando che “il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato. Il Disegno di Legge di riforma della scuola al co. 2 dell’art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all’inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti”.

Alle luce delle sopra motivazioni, il Giudice di Pordenone, Dott. Angelo Riccio Cobucci, ha accolto la domanda proposta dai docenti, in via d’urgenza ex ricorso 700 c.p.c. ordinando l’annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Pordenone e per l’effetto dispone l’inserimento degli stessi anche attraverso la riattivazione delle funzioni delle piattaforma telematica”.

Si evidenziano che le recentissime **Ordinanze di Accoglimento del Reclamo n. 22278/2015 datata 8.9.2015, del Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Teresa Belmonte**, hanno accolto il reclamo della docente e previo annullamento dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato illegittima l’esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento di cui al ricorso, ordinando alle amministrazioni convenute di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Salerno per le classi di concorso scuola dell’Infanzia e Scuola

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Primaria, valide per gli anni scolastici 2014/2017 e, conseguentemente, condanna le amministrazioni resistenti ad inserire la ricorrente in tali graduatorie ad esaurimento.

L'Ordinanza di accoglimento totale del Reclamo n. 2399/2015 del 2.10.2015, del Tribunale di Grosseto - Sez. lavoro, Giudice Dott.ssa

Claudia Frosini, ha accolto il reclamo, e per l'effetto, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, ha dichiarato illegittima l'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento di cui al ricorso, ordinando alle amministrazioni convenute di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia della graduatoria ad esaurimento definitiva dell'Ambito Territoriale di Grosseto valida per l'insegnamento nelle classi di concorso scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per il trienni 2014/2017 e, conseguentemente, condanna le amministrazioni resistenti ad inserire la ricorrente in tali graduatorie ad esaurimento.

La presente difesa dei ricorrenti si riporta integralmente ai motivi di diritto delle sopra citate Ordinanze di Reclamo, le quale si intendendo qui trascritte in ogni loro parte.

Ancora il **Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro**, con **ordinanza del 17 settembre 2015**, ha preso espressa posizione nei confronti di quei Tribunali che stanno perseverando nel rigettare i ricorsi dei diplomati senza approfondire decisivi aspetti di questa peculiare e paradossale vicenda.

Secondo il coraggioso **Giudice del Lavoro Dott. Rivero** "tutte le contrarie decisioni muovono da un'asserita decadenza dei ricorrenti dalla presentazione della domanda senza tuttavia indicare dove fosse previsto un siffatto termine di decadenza".

Al contrario come già osservato dal **Tribunale di Gela** (Giudice Laurino) "la norma non sancisce alcuna espressa decadenza per come si può desumere da un'interpretazione letterale "sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione", ed in particolare l'utilizzo della preposizione "per" (piuttosto che per esempio, entro il termine perentorio) dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

(150.000 + 30.000) per il triennio 2007/09 e, quindi, la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio”.

“Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro (che è anche pubblica amministrazione e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l’inammissibilità della domanda in modalità cartacea”.

Il Giudice del Lavoro, Tribunale di Messina, con ordinanza del 21.09.2015, accoglie la tesi dei docenti secondo cui i diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/02 avrebbero potuto far valere il titolo nelle Graduatorie ad esaurimento solo con il dm n. 325 del 3.6.2015.

Secondo il Giudice del Lavoro dott. Pavan i diplomati magistrale “per la prima volta, solo a seguito della pubblicazione del d.P.R. n. 25.0.3.2014 in G.U. del 15.05.2014 [hanno percepito] la valenza abilitante del titolo di diploma magistrale, limitatamente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. Il M.I.U.R., in data 22.05.2014, ha emanato il Decreto Ministeriale n. 353/2014, con cui è stato inserito, tra i titoli abilitanti ed utili per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Prima di tale data, la ricorrente non ha potuto agire per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e va, conseguentemente, riconosciuta la tempestività della sua azione”.

Il Tribunale di Messina ha “ribadito che il citato d.P.R. 25/03/2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 15/05/2014, quindi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 9 del D.M. n. 235/2014 – fissato al 10/05/2014 – per la presentazione della domande di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e che parte ricorrente ha, dunque, presentato la domanda nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R.”.

Infine il Tribunale di Latina – Sez. lavoro, Giudice dott. Alessandro Gatani, con la Sentenza di MERITO del n. 928/2015 del 15.10.2015, ha accolto il ricorso dei Docenti diplomati Magistrali, disponendo l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, affermando: “preliminarmente occorre rilevare la sussistenza della propria giurisdizione giacché in tema di graduatorie permanenti del personale docente della scuola vengono in gioco posizioni di diritto soggettivo, avendo in particolare la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione in servizio del

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

ricorrente (sul punto, Cass. SS. UU., n. 27991/2013; Ad. Pl. Cons. St., n. 11 del 4 luglio 2011). Ciò considerato, occorre rilevare alla luce di quanto riconosciuto con la recente sentenza del C.d.S. emessa in favore di altri soggetti nella medesima posizione giuridica dell'odierna istante, come, con riferimento a svariate posizioni soggettive (circa 1893 ricorrenti), con diverse ordinanze dello stesso Organo superiore di legittimità n. 3900/15 e n. 3901/15 del 27/31 agosto 2015 questi ultimi, trovandosi tutti nella medesima condizione giuridica dell'odierno istante questi ultimi abbiano visto ed ottenuto l'inserimento in quelle Graduatorie ad esaurimento, avendo l'Alto Consenso riconosciute fondate le loro pretese alla luce dell'illegittimità dei criteri posti alla base del D.M. colà impugnato, in quanto possessori di un titolo abilitante come riconosciuto dal precedente intervento del Consiglio di Stato il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. 25 marzo 2014.

Nel caso di specie, le odierne ricorrenti, a differenza dei colleghi che adivano l'Autorità amministrativa per invocare illegittimità del decreto sotto il profilo dei criteri di ammissione, con la conseguente immissione nelle GAE ordinata dallo stesso Giudice amministrativo all'Autorità ministeriale, ha impugnato dinanzi a questo Giudice del lavoro il diniego operato dalla amministrazione scolastica, invocando l'applicazione dei medesimi principi della sentenza del Giudice amministrativo (il mancato inserimento nella GAE), con il conseguente annullamento mediante rettifica del provvedimento di silenzio rigetto dell'Ufficio provinciale scolastico di Latina, che manteneva un comportamento di mera inerzia a fronte della richiesta avanzata dalle odierne ricorrenti.

Infatti, occorre ritenere la natura generale dell'atto amministrativo impugnato dinanzi al G.A., riguardante l'intera categoria dei soggetti possessori dei requisiti per l'inserimento nelle G.A.E. Le pronunce del C.d.S., su citate pur apparentemente riferite ai soli ricorrenti in quel giudizio, ha dichiarato infatti, l'annullamento del "decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento".

Tale principio ha valore assoluto e non può non incidere sulle identiche posizioni come quella delle odierne parti attoree. Accertata la illegittimità del D.M. n. 235/2014, ne consegue l'annullamento del provvedimento di silenzio-rigetto e l'inserimento nella GAE della posizione delle stesse. Ad ulteriore supporto della fondatezza dell'odierno ricorso, occorre rilevare la circostanza secondo cui il mancato inserimento nella terza fascia della GAE sin dalla domanda, viene a determinare l'impossibilità per le ricorrenti di essere assunte a tempo indeterminato, anche sulla base della legge n. 107 del 2015, recante la c.d. riforma della "Buona scuola". Tali graduatorie, infatti, sono utilizzate per l'assunzione in ruolo. Infatti, tale diritto deve ritenersi riservato solo per quei docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Solo questi ultimi, infatti, potranno, essere

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

definitivamente assunti, con la conseguenza che l'esclusione dalla graduatoria, determinerà sia per l'anno 2015 che per i successivi anni (nei limiti stabiliti dalla legge) la possibilità di partecipare alle assunzioni. Il Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso proposto dalle odierni ricorrenti ... e, per l'effetto, previo annullamento del silenzio-rigetto dell'Ufficio scolastico provinciale di Latina circa l'immissione in graduatoria ad esaurimento della ricorrente, ne ordina la rettifica e il conseguente inserimento delle posizioni vantate dalle odierne ricorrenti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'ambito territoriale della provincia di Latina, su posto comune della scuola dell'infanzia e della scuola primaria".

SUL PUNTEGGIO PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA

A seguito della disapplicazione del D.M. 235/2014 e quindi del riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il punteggio per l'accesso è determinato come specificato nella narrativa.

Si precisa che il calcolo del punteggio è stato effettuato sulla base delle tabelle, richiamate nel D.M. 235/14 art. 12, approvate con D.M. 11/2002 e modificato dall'art. 1 comma 3 del D.L. 97/04 convertito in L. 143/04.

oooOOOooo

Tanto premesso, i ricorrenti come sopra assistiti e rappresentati, difesi e domiciliati come in atti,

CHIEDE

All'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

1. Del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III^ Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Modena, di richiesto inserimento come specificato in premessa e come risulta dalla documentazione allegata, per le classe di concorso AAAA eEEEE, con il punteggio evidenziato nello schema di cui narrativa, o con diverso punteggio ritenuto di giustizia, e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); **b) inserimento della domanda via web.** Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14:00) nella sezione dedicata, "**Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento**", presente sul sito internet del Ministero;

- **all'art. 10**, rubricato "**Regolarizzazioni e esclusioni**", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

2. Delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena di richiesto inserimento come meglio specificato in premessa e risultante dalla documentazione allegata - classi di concorso AAAA e EEEE, validi per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento dei ricorrenti.

oooOOOooo

NEL MERITO

ACCERTATO e DICHIARATO il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella **III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento** definitive dell'**Ambito Territoriale di Modena**, classi di concorso AAAA e EEEE, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile al medesimo applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), **CONDANNARE le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale**, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Salvezze illimitate.

oooOOOooo

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi, in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

oooOOOooo

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

ISTANZA EX ART. 419 C.P.C.

In conseguenza dell'atteso intervento, si chiede che il Giudice adito, qualora ritenuto necessario, Voglia pronunciare nuovo decreto di fissazione dell'udienza di discussione di merito, nel rispetto dei termini così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 193 del 23 giugno 1983.

oooOOOooo

IN VIA ISTRUTTORIA

Si ritiene matura la causa per la decisione.

Si producono documenti:

1. Copia della Graduatoria di Circolo di Istituto di Seconda Fascia, scuola primaria, classe di concorso EEEE.
2. Copia della Graduatoria di Circolo di Istituto di Seconda Fascia, scuola d'infanzia, classe di concorso AAAA.
3. Copia di contratto di servizio di tutti i Docenti.
4. Copia del Diploma di Maturità Magistrale di tutti i Docenti.
5. Copia del Diploma di Maturità Classica del Docente DE CICCIO.
6. Copia della Laurea in Giurisprudenza del Docente DE CICCIO.
7. Copia del Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 17.09.2004 del Docente de ROBERTO.
8. Copia del Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 18.09.2004 del Docente de ROBERTO.
9. Copia del Corso Integrativo per i Diplomatici dell'Istituto Magistrale della Docente RAO.
10. Copia della Laurea triennale in Tecnologie dell'Istruzione e della Ricerca e della Comunicazione Classe 14 della Docente RAO.
11. Copia della Laurea in Educatore di Nido e Comunità Infantile della Docente Di BLASIO.
12. Copia della Laurea in Scienze Dell'Educazione indirizzo Educatori Professionali della Docente PAPALEO.
13. Copia della Laurea in Scienze dell'Educazione della Docente SCORZA.
14. Copia del Diploma di Educatore di sostegno per l'integrazione Scolastica indirizzo Giuridico della Docente SCORZA.
15. Copia della Diffida inviata da tutti i Docenti al MIUR, per essere inseriti nella Graduatoria ad Esaurimento per le classi di concorso AAAA e EEEE.
16. Copie delle domande di inserimento a pieno titolo, con riserva per il triennio 2014/2017, inoltrate da tutti i ricorrenti.
17. Copia del D.M. n. 235/2014
18. Copia esenzione e documento d'identità di tutti i ricorrenti.

Elenco della Giurisprudenza

- A. Sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato.
- B. Ordinanza di Reclamo n. 22278/2015 del 8.9.2015. Tribunale di Salerno.
- C. Ordinanza di Reclamo n. 2399/2015 del 2.10.2015 del Tribunale di Grosseto.
- D. Ordinanza di accoglimento totale n. 2292/2015 del 8.10.2015. Tribunale di Pistoia.
- E. Sentenza di merito n. 928/2015 del 15.10.2015. Tribunale di Latina.
- F. Ordinanza del 21.07.2015. Tribunale di Tivoli.
- G. Ordinanza del 7.7.2015. Tribunale di l'Aquila.
- H. Ordinanza del 9.6.2015. Tribunale di Avezzano.
- I. Ordinanza del 11.06.2015. Tribunale di Pordenone.
- L. Ordinanza del 29.07.2015. Tribunale di Como.
- M. Ordinanza n. 715/2015 del 15.07.2015. Tribunale di Frosinone.
- N. Ordinanza n. 1015/2015 del 14.07.2015. Tribunale di Pordenone

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*


O. Ordinanza n. 1100/2015 del 21.07.2015. Tribunale di Gorizia.
P. Ordinanza n. 1101/2015 del 21.07.2015. Tribunale di Gorizia.
Q. Ordinanza n. 1333/2015 del 30.07.2015. Tribunale di Ferrara.
R. Ordinanza n. 1334/2015 del 30.07.2015. Tribunale di Ferrara.
S. Ordinanza n. 1335/2015 del 30.07.2015. Tribunale di Ferrara.
T. Ordinanza n. 2573/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
U. Ordinanza n. 2599/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
V. Ordinanza n. 2600/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
W. Ordinanza n. 2601/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
X. Ordinanza n. 2602/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
Y. Ordinanza n. 2603/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
Z. Ordinanza n. 2604/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
Z.1. Ordinanza n. 2605/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Ravenna.
Z.2. Ordinanza n. 3059/2015 del 03.08.2015. Tribunale di Vicenza.
Z.3. Ordinanza n. 3060/2015 del 03.08.2015. Tribunale di Vicenza.
Z.4. Ordinanza n. 3061/2015 del 03.08.2015. Tribunale di Vicenza.
Z.5. Ordinanza n. 5539/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Padova.
Z.6. Ordinanza n. 5540/2015 del 27.07.2015. Tribunale di Padova.
Z.7. Ordinanza n. 6094/2015 del 17.06.2015. Tribunale di Frosinone.
Z.8. Sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015 del 3 agosto 2015.
Z.9. Sentenza 3628/2015 del Consiglio di Stato del 21.07.2015.

oooOOOooo

Si dichiara che il valore del procedimento, determinato ai sensi degli artt. 10 segg. c.p.c., è indeterminabile e che è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Bologna – Modena, 12.11.2015

Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.

Il sottoscritto **DE CICCO Giuseppe**, nato a Napoli, il 15.06.1961 e residente a Airola (BN), in via Forestieri n. 10 (C.F.: DCCGPP61H05F839C), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 – Fax 051.4154705 – P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, 10.11.2015

DE CICCO Giuseppe



È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*


PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.

Il sottoscritto **de ROBERTO Andrea**, nato a Maddaloni (CE), il 02.03.1968 ed ivi residente in Piazza De Sivo n. 15 (C.F.: DRBNDR68C02E791U), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, 10.11.2015

de ROBERTO Andrea



È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.

La sottoscritta **RAO Antonella RAO Antonella**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l'8.04.1982 e residente a Vignola (MO), Via Per Sassuolo n. 3275 (C.F.: RAONNL82D48A638V), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 – Fax 051.4154705 – P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a Precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, *10/11/2015*

RAO Antonella

Antonella RAO

È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace

Giuseppe Versace

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*


PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.


La sottoscritta **DI BLASIO Graziella**, nata a Potenza (PZ), il 5.12.1975 e residente a Castelfranco Emilia (MO), Via Germania n. 8 (C.F.: DBLGZL75T45G942L), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, *10.11.2015*

DI BLASIO Graziella



È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.


La sottoscritta **FILOSO Alessandra**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 7.8.1983 e residente a Zocca (MO), Via Dante Alighieri n. 120/F (C.F.: FLSLSN83M47I234C), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, 10-11-2015

FILOSO Alessandra



È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*


PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.


Il sottoscritto **RIZZUTO Onofrio**, nato a Trapani (TP), il 22.02.1968 e residente a Carpi (MO), in Via Ciro Menotti n. 17 (C.F.: RZZNFR68B22L331U), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, *10-11-2015*

RIZZUTO Onofrio



È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.

La sottoscritta **PAPALEO Annamaria**, nata a Policoro il 18.04.1979 e residente in C.da Piano Delle Vigne – Nova Siri Scalo (MT), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 – Fax 051.4154705 – P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, *10.11.2015*

PAPALEO Annamaria

Annamaria

Papaleo

È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace

[Firma di Giuseppe Versace]

Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.


Il sottoscritto **BUCELLO Salvatore**, nato a Carlentini (SR), il 9.9.1970 ed ivi residente alla Via XXIV Maggio 46 (C.F.: BCLSVT70P09B787H), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 – Fax 051.4154705 – P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, *10.11.2015*

BUCELLO Salvatore

Salvatore Bucello

È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*


PROCURA ALLE LITI

Vertenza contro il M.I.U.R.

La sottoscritta **SCORZA Achiropita**, nata a Rossano (CS), l'11.03.1974 e residente a San Demetrio Carone (CS), Via Calvario n. 10 (C.F.: SCRCRP74C51H579W), nomina e costituisce suo difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it, conferendole ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; elegge domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Bologna, Modena, *10.11.2013*

SCORZA Achiropita



È autentica la firma
Avv. Giuseppe Versace

